

Intervento del Presidente del Comitato Consultivo Permanente sul diritto d'autore

20 Luglio 2007

Alberto Maria Gambino

Onorevole Ministro e Vicepresidente, illustri componenti del Comitato, è per me un onore assumere il compito di coordinare le attività ed il lavoro di un organismo così importante per la tutela e lo sviluppo della proprietà intellettuale.

È quindi con piacere che esprimo a voi tutti il mio più cordiale saluto.

Lo scenario nel quale ci muoviamo indica una società sempre più caratterizzata dall'assenza di confini e barriere. E' un fatto che ci pone davanti a delle scelte cruciali.

Si passi questo parallelo. E' un dato certo: mentre la progressiva liberalizzazione dei mercati costringe gli ambiti di monopolio legale di attività economiche entro confini sempre più ristretti, gli istituti di proprietà intellettuale in genere, e di quella autoriale in particolare, conoscono rinnovato rilievo ed "espansione" attraverso un allargamento spesso incontrollato e apparentemente inarrestabile, di facoltà esclusive immateriali. La ragione fondamentale di queste spinte che potremmo definire "diacroniche" è che sulle riserve monopolistiche di attività e servizi è ormai calato un giudizio negativo: di freni, piuttosto che di fattori, dello sviluppo economico. Non così, invece, per i diritti di proprietà intellettuale, che il sistema giuridico continua a garantire e a rafforzare secondo il principio della loro complessiva utilità per il progresso dell'economia (innovazione, concorrenza), della scienza e della cultura.

Già, proprietà intellettuale; ma, comunque, "proprietà". Il termine potrebbe apparire poco attuale, ma così non è. Mai come adesso è infatti necessario confermare che le creazioni dell'ingegno sono oggetto di diritti, sono quindi beni, e necessitano di esser tutelati in quanto tali.

Ora, certamente, seppure risulti ampiamente condiviso il fondamento costituzionale della proprietà intellettuale, e dell'istituto autoriale in particolare, si rafforzano indirizzi critici.

Non mi riferisco alle opinioni "apocalittiche", che, rivendicando la spontanea "auto-alimentazione" del processo creativo, mirano all'abolizione tout court degli istituti "proprietary" in quanto forme di "terribile diritto". Penso invece ai più interessanti e costruttivi approfondimenti volti a proporre una robusta rivisitazione "del come e del quanto" della tutela della proprietà intellettuale, anche eventualmente attraverso la rimodulazione dei suoi lineamenti ovvero l'esplorazione di strumenti giuridici diversi (i.e. sistema di dominio pubblico pagante e, più ampiamente, sistemi basati sulla pretesa creditoria), onde armonizzarne le concrete modalità di applicazione con i valori di rango costituzionale, che l'ordinamento proietta sull'attività creativa, così realizzando forme di benessere economico diffuso.

Se, dunque, nessuno dubita che la tutela autoriale è legata a una sua "continuità sistematica", ben si comprende che il principale compito del Comitato sarà quello di saldare, nell'attività interpretativa, la legge 633 del 1941 alle evoluzioni della materia, in armonia con i principi che vanno delineandosi in sede comunitaria, anche sulla scia delle evoluzioni che si affermano prepotentemente a livello internazionale.

Oltre, dunque, all'esigenza di generale semplificazione del diritto d'autore, che da un autorevole

censimento conta - dal 1800 ad oggi - oltre 385 interventi normativi, e all'urgenza di approfondire i rapporti e le reciproche interferenze ed intersezioni tra tutela autoriale e Codice di Proprietà Industriale, oggi si offre la preziosa opportunità di rendere quel corpus normativo, che è il nostro diritto d'autore, aderente alle direttrici europee che ormai riconoscono espressamente la protezione della proprietà intellettuale con le stesse forme e gli stessi limiti funzionali della proprietà privata.

Per quanto appena detto, un caveat va – e con forza - aggiunto: e cioè che nello sforzo di convergere verso quelle linee di indirizzo non dovranno acriticamente assecondarsi le tendenze iper-protezionistiche, di c.d. over-regulation, che sembrano imporsi anche in seno comunitario, ma piuttosto occorrerà tendere verso un equilibrio dinamico tra quelle diverse istanze che coesistono e che spesso appaiono tra loro inconciliabili. Non converrà dunque seguire un “approccio particolaristico” che finisce con il coincidere con un compromesso con gruppi di pressione, ma piuttosto si tratterà di ricondurre anche questo specifico statuto della proprietà ad un'interpretazione sistematica. A tal fine, e coerentemente, ove la gittata della norma risulti incoerente con l'interpretazione sistematica, occorrerà interrogarsi sull'opportunità di mantenere quello specifico tratto dell'ordinamento, ovvero suggerirne la modifica così da riallineare la regola formale al valore sostanziale assunto a riferimento.

Più ampiamente, in quest'ultima eventualità, occorrerà verificare l'attualità dei lineamenti della “proprietà intellettuale”, intesi come riserva assoluta, esclusiva ed escludente, in un mondo globale di comunicazione interattiva (basata su nuovi contenuti e su nuove fruizioni di contenuti “classici” e quindi sull'apertura possibile di nuovi mercati) ed eventualmente esplorare la perseguibilità di un diverso percorso, nel presupposto che l'asse fondamentale entro il quale si disporranno le scelte da compiere non sarà tanto dato dalla dicotomia regolamentazione e libertà quanto piuttosto dal discrimen, dalla divaricazione, tra accesso e controllo.

Con il che, mi preme confermarlo, non si intende negare il fondamento dell'istituto del copyright, né affievolirne lo statuto giuridico. Si tratta piuttosto di adattarne l'ampiezza nell'ottica di un più elastico temperamento.

Del resto proprio grazie alle nuove tecnologie, la proprietà intellettuale sta avendo un forte sviluppo soprattutto per quanto riguarda gli strumenti attraverso cui veicolare le opere dell'ingegno.

Non bisogna esser spaventati da questa accelerazione tecnologica, né ostacolarla o pretendere di irreggimentarla; bisogna però comprenderla a fondo, in particolare nei suoi principi cardine e nelle sue dinamiche.

Ora, per cercare di realizzare tutto questo mi pare importante che il Comitato agisca contemporaneamente su diversi piani.

Primo. E' doveroso salvaguardare il bene intellettuale che genera proventi economici che rappresentano la retribuzione dell'ingegno degli autori e, soprattutto, l'incentivo alla creatività ed alla produzione culturale del nostro Paese.

Oltre alla formazione di una generale cultura della legalità, cui il Comitato di sicuro darà il suo contributo, è poi necessario (ed ecco il secondo piano di azione) riflettere su un adeguamento delle norme esistenti.

Serve pertanto, a priori, un cadenzato confronto con operatori di settore, giuristi, utenti, in modo da rendere il dettato normativo intelligibile, facilmente applicabile e portatore di un chiaro indirizzo precettivo e sanzionatorio.

In particolare sarà necessario garantire una tutela piena (con eventuali adattamenti al caso specifico) ad una serie di “nuovi beni” (quale è, ad esempio, il c.d. right of publicity di chiara matrice anglosassone e che rappresenta la commercializzazione del bene immagine), che – in quanto beni oggetto di diritti - andranno

garantiti da indebite appropriazioni altrui.

Ancora, in una rinnovata ottica di un diritto di autore che tuteli anche gli investimenti per la produzione di cultura e per la sua diffusione, bisognerà sviluppare ulteriormente la disciplina per il software, considerato opera letteraria, per le banche dati ed in genere per le opere multimediali.

Non è poi ulteriormente procrastinabile l'individuazione di una tutela per il format televisivo, oggetto di un mercato di notevole rilevanza economica.

Altro aspetto della legge sul diritto di autore che richiede una riflessione riguarda le libere utilizzazioni per scopi didattici e di diffusione della cultura – anche alla luce del dettato Costituzionale e dei principi Comunitari – che dovranno essere innovate nel segno di una maggiore apertura agli istituti didattici e con particolare riguardo a quegli Enti privi di risorse e dislocati in aree disagiate del Paese.

Ancora, bisognerà con sempre maggior impegno, utilizzando le nuove tecnologie, creare strumenti che permettano l'accessibilità piena, a favore dei soggetti con disabilità, alle opere dell'ingegno e quindi alla cultura (e di questo va dato atto al Ministro di essersi già sintonizzato con alcune prime iniziative legislative e amministrative).

Sarà, inoltre, opportuno segnalare strumenti normativi che possano incentivare l'industria delle fiction e dell'audiovisivo in genere, eventualmente anche prevedendo agevolazioni fiscali.

Sarà altresì necessario offrire un espresso riconoscimento della tutela delle coreografie sgombrando il campo dalle incertezze giuridiche attuali dovute anche al ritardo con cui le opere coreografiche sono entrate a far parte della tutela di cui alla Legge n. 633/41. Parimenti andranno tutelate le opere dell'ingegno relative ad un importante settore dell'arte Italiana, cioè i costumi di scena.

E' certamente un bel programma!

Un cenno da ultimo, ma non certo per importanza, al sistema di enforcement.

Occorre rafforzare la certezza del diritto, identificando i beni giuridici fondamentali che s'intende presidiare e chiarendo i termini e i modi dell'applicazione dei mezzi giuridici posti a tutela di quei beni. In questa prospettiva, bisogna riflettere, da un lato, sull'ambito delle eccezioni al diritto d'autore, gli spazi delle utilizzazioni libere, dall'altro, con riferimento alla "pirateria", va approfondito se la soluzione consista davvero – si passi l'espressione ormai celebre – "nell'utilizzare il lucchetto".

Per tutte queste ragioni, cari Colleghi del Comitato e caro Ministro, ritengo di una delicatezza particolare il compito che oggi ci apprestiamo ad assumere. Compito di consiglio sul piano normativo e anche giurisprudenziale, considerate le nostre nuove funzioni di stanza di conciliazione; il tutto incentrato sulla necessaria convinzione che solo una tutela piena della proprietà intellettuale che sappia al contempo recepire e non frenare le spinte delle nuove tecnologie potrà garantire protezione ai beni frutto dell'ingegno umano ed ai loro autori, per lo sviluppo della cultura nel nostro Paese. E' pertanto su tali presupposti che ritengo vada fondato l'impegno del Comitato.

Buon lavoro a tutti!

Roma, 18 luglio 2007, Salone del Ministro per i beni e le attività culturali

Onorevole Ministro e Vicepresidente, illustri componenti del Comitato, è per me un onore assumere il compito di coordinare le attività ed il lavoro di un organismo così importante per la tutela e lo sviluppo della proprietà intellettuale.

È quindi con piacere che esprimo a voi tutti il mio più cordiale saluto.

Lo scenario nel quale ci muoviamo indica una società sempre più caratterizzata dall'assenza di confini e barriere. E' un fatto che ci pone davanti a delle scelte cruciali.

Si passi questo parallelo. E' un dato certo: mentre la progressiva liberalizzazione dei mercati costringe gli

ambiti di monopolio legale di attività economiche entro confini sempre più ristretti, gli istituti di proprietà intellettuale in genere, e di quella autoriale in particolare, conoscono rinnovato rilievo ed “espansione” attraverso un allargamento spesso incontrollato e apparentemente inarrestabile, di facoltà esclusive immateriali. La ragione fondamentale di queste spinte che potremmo definire “diacroniche” è che sulle riserve monopolistiche di attività e servizi è ormai calato un giudizio negativo: di freni, piuttosto che di fattori, dello sviluppo economico. Non così, invece, per i diritti di proprietà intellettuale, che il sistema giuridico continua a garantire e a rafforzare secondo il principio della loro complessiva utilità per il progresso dell’economia (innovazione, concorrenza), della scienza e della cultura.

Già, proprietà intellettuale; ma, comunque, “proprietà”. Il termine potrebbe apparire poco attuale, ma così non è. Mai come adesso è infatti necessario confermare che le creazioni dell’ingegno sono oggetto di diritti, sono quindi beni, e necessitano di esser tutelati in quanto tali.

Ora, certamente, seppure risulti ampiamente condiviso il fondamento costituzionale della proprietà intellettuale, e dell’istituto autoriale in particolare, si rafforzano indirizzi critici.

Non mi riferisco alle opinioni “apocalittiche”, che, rivendicando la spontanea “auto-alimentazione” del processo creativo, mirano all’abolizione tout court degli istituti “proprietary” in quanto forme di “terribile diritto”. Penso invece ai più interessanti e costruttivi approfondimenti volti a proporre una robusta rivisitazione “del come e del quanto” della tutela della proprietà intellettuale, anche eventualmente attraverso la rimodulazione dei suoi lineamenti ovvero l’esplorazione di strumenti giuridici diversi (i.e. sistema di dominio pubblico pagante e, più ampiamente, sistemi basati sulla pretesa creditoria), onde armonizzarne le concrete modalità di applicazione con i valori di rango costituzionale, che l’ordinamento proietta sull’attività creativa, così realizzando forme di benessere economico diffuso.

Se, dunque, nessuno dubita che la tutela autoriale è legata a una sua “continuità sistematica”, ben si comprende che il principale compito del Comitato sarà quello di saldare, nell’attività interpretativa, la legge 633 del 1941 alle evoluzioni della materia, in armonia con i principi che vanno delineandosi in sede comunitaria, anche sulla scia delle evoluzioni che si affermano prepotentemente a livello internazionale.

Oltre, dunque, all’esigenza di generale semplificazione del diritto d’autore, che da un autorevole censimento conta - dal 1800 ad oggi - oltre 385 interventi normativi, e all’urgenza di approfondire i rapporti e le reciproche interferenze ed intersezioni tra tutela autoriale e Codice di Proprietà Industriale, oggi si offre la preziosa opportunità di rendere quel corpus normativo, che è il nostro diritto d’autore, aderente alle direttrici europee che ormai riconoscono espressamente la protezione della proprietà intellettuale con le stesse forme e gli stessi limiti funzionali della proprietà privata.

Per quanto appena detto, un caveat va – e con forza - aggiunto: e cioè che nello sforzo di convergere verso quelle linee di indirizzo non dovranno acriticamente assecondarsi le tendenze iper-protezionistiche, di c.d. over-regulation, che sembrano imporsi anche in seno comunitario, ma piuttosto occorrerà tendere verso un equilibrio dinamico tra quelle diverse istanze che coesistono e che spesso appaiono tra loro inconciliabili. Non converrà dunque seguire un “approccio particolaristico” che finisce con il coincidere con un compromesso con gruppi di pressione, ma piuttosto si tratterà di ricondurre anche questo specifico statuto della proprietà ad un’interpretazione sistematica. A tal fine, e coerentemente, ove la gittata della norma risulti incoerente con l’interpretazione sistematica, occorrerà interrogarsi sull’opportunità di mantenere quello specifico tratto dell’ordinamento, ovvero suggerirne la modifica così da riallineare la regola formale al valore sostanziale assunto a riferimento.

Più ampiamente, in quest’ultima eventualità, occorrerà verificare l’attualità dei lineamenti della “proprietà intellettuale”, intesi come riserva assoluta, esclusiva ed escludente, in un mondo globale di comunicazione

interattiva (basata su nuovi contenuti e su nuove fruizioni di contenuti “classici” e quindi sull’apertura possibile di nuovi mercati) ed eventualmente esplorare la perseguibilità di un diverso percorso, nel presupposto che l’asse fondamentale entro il quale si disporranno le scelte da compiere non sarà tanto dato dalla dicotomia regolamentazione e libertà quanto piuttosto dal discrimen, dalla divaricazione, tra accesso e controllo.

Con il che, mi preme confermarlo, non si intende negare il fondamento dell’istituto del copyright, né affievolirne lo statuto giuridico. Si tratta piuttosto di adattarne l’ampiezza nell’ottica di un più elastico temperamento.

Del resto proprio grazie alle nuove tecnologie, la proprietà intellettuale sta avendo un forte sviluppo soprattutto per quanto riguarda gli strumenti attraverso cui veicolare le opere dell’ingegno.

Non bisogna esser spaventati da questa accelerazione tecnologica, né ostacolarla o pretendere di irreggimentarla; bisogna però comprenderla a fondo, in particolare nei suoi principi cardine e nelle sue dinamiche.

Ora, per cercare di realizzare tutto questo mi pare importante che il Comitato agisca contemporaneamente su diversi piani.

Primo. E’ doveroso salvaguardare il bene intellettuale che genera proventi economici che rappresentano la retribuzione dell’ingegno degli autori e, soprattutto, l’incentivo alla creatività ed alla produzione culturale del nostro Paese.

Oltre alla formazione di una generale cultura della legalità, cui il Comitato di sicuro darà il suo contributo, è poi necessario (ed ecco il secondo piano di azione) riflettere su un adeguamento delle norme esistenti.

Serve pertanto, a priori, un cadenzato confronto con operatori di settore, giuristi, utenti, in modo da rendere il dettato normativo intelligibile, facilmente applicabile e portatore di un chiaro indirizzo precettivo e sanzionatorio.

In particolare sarà necessario garantire una tutela piena (con eventuali adattamenti al caso specifico) ad una serie di “nuovi beni” (quale è, ad esempio, il c.d. right of publicity di chiara matrice anglosassone e che rappresenta la commercializzazione del bene immagine), che – in quanto beni oggetto di diritti - andranno garantiti da indebite appropriazioni altrui.

Ancora, in una rinnovata ottica di un diritto di autore che tuteli anche gli investimenti per la produzione di cultura e per la sua diffusione, bisognerà sviluppare ulteriormente la disciplina per il software, considerato opera letteraria, per le banche dati ed in genere per le opere multimediali.

Non è poi ulteriormente procrastinabile l’individuazione di una tutela per il format televisivo, oggetto di un mercato di notevole rilevanza economica.

Altro aspetto della legge sul diritto di autore che richiede una riflessione riguarda le libere utilizzazioni per scopi didattici e di diffusione della cultura – anche alla luce del dettato Costituzionale e dei principi Comunitari – che dovranno essere innovate nel segno di una maggiore apertura agli istituti didattici e con particolare riguardo a quegli Enti privi di risorse e dislocati in aree disagiate del Paese.

Ancora, bisognerà con sempre maggior impegno, utilizzando le nuove tecnologie, creare strumenti che permettano l’accessibilità piena, a favore dei soggetti con disabilità, alle opere dell’ingegno e quindi alla cultura (e di questo va dato atto al Ministro di essersi già sintonizzato con alcune prime iniziative legislative e amministrative).

Sarà, inoltre, opportuno segnalare strumenti normativi che possano incentivare l’industria delle fiction e dell’audiovisivo in genere, eventualmente anche prevedendo agevolazioni fiscali.

Sarà altresì necessario offrire un espresso riconoscimento della tutela delle coreografie sgombrando il

campo dalle incertezze giuridiche attuali dovute anche al ritardo con cui le opere coreografiche sono entrate a far parte della tutela di cui alla Legge n. 633/41. Parimenti andranno tutelate le opere dell'ingegno relative ad un importante settore dell'arte Italiana, cioè i costumi di scena.

E' certamente un bel programma!

Un cenno da ultimo, ma non certo per importanza, al sistema di enforcement.

Occorre rafforzare la certezza del diritto, identificando i beni giuridici fondamentali che s'intende presidiare e chiarendo i termini e i modi dell'applicazione dei mezzi giuridici posti a tutela di quei beni. In questa prospettiva, bisogna riflettere, da un lato, sull'ambito delle eccezioni al diritto d'autore, gli spazi delle utilizzazioni libere, dall'altro, con riferimento alla "pirateria", va approfondito se la soluzione consista davvero – si passi l'espressione ormai celebre – "nell'utilizzare il lucchetto".

Per tutte queste ragioni, cari Colleghi del Comitato e caro Ministro, ritengo di una delicatezza particolare il compito che oggi ci apprestiamo ad assumere. Compito di consiglio sul piano normativo e anche giurisprudenziale, considerate le nostre nuove funzioni di stanza di conciliazione; il tutto incentrato sulla necessaria convinzione che solo una tutela piena della proprietà intellettuale che sappia al contempo recepire e non frenare le spinte delle nuove tecnologie potrà garantire protezione ai beni frutto dell'ingegno umano ed ai loro autori, per lo sviluppo della cultura nel nostro Paese. E' pertanto su tali presupposti che ritengo vada fondato l'impegno del Comitato.

Buon lavoro a tutti!

Roma, 18 luglio 2007, Salone del Ministro per i beni e le attività culturali

TAG: *Diritto d'autore, Diritto industriale*

Avvertenza

La pubblicazione di contributi, approfondimenti, articoli e in genere di tutte le opere dottrinarie e di commento (ivi comprese le news) presenti su Filodiritto è stata concessa (e richiesta) dai rispettivi autori, titolari di tutti i diritti morali e patrimoniali ai sensi della legge sul diritto d'autore e sui diritti connessi (Legge 633/1941). La riproduzione ed ogni altra forma di diffusione al pubblico delle predette opere (anche in parte), in difetto di autorizzazione dell'autore, è punita a norma degli articoli 171, 171-bis, 171-ter, 174-bis e 174-ter della menzionata Legge 633/1941. È consentito scaricare, prendere visione, estrarre copia o stampare i documenti pubblicati su Filodiritto nella sezione Dottrina per ragioni esclusivamente personali, a scopo informativo-culturale e non commerciale, esclusa ogni modifica o alterazione. Sono parimenti consentite le citazioni a titolo di cronaca, studio, critica o recensione, purché accompagnate dal nome dell'autore dell'articolo e dall'indicazione della fonte, ad esempio: Luca Martini, La discrezionalità del sanitario nella qualificazione di reato perseguibile d'ufficio ai fini dell'obbligo di referto ex. art 365 cod. pen., in "Filodiritto" (<https://www.filodiritto.com>), con relativo collegamento ipertestuale. Se l'autore non è altrimenti indicato i diritti sono di Inforomatica S.r.l. e la riproduzione è vietata senza il consenso esplicito della stessa. È sempre gradita la comunicazione del testo, telematico o cartaceo, ove è avvenuta la citazione.